

Studio Legale Marotta

Patrocinio Magistrature Superiori

Avv. Pasquale Marotta

Specializzato in Diritto Amm.vo
e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione
e Finanza degli Enti Locali

Avv. Giuseppe Maiolica
Avv. Antonietta Di Saverio
Avv. Ferdinando Romano Avv.
Felice Santonastaso
Dott. Carlo Alberto Calvano
Dott. Pietro Marotta

Spett.l
e Ambito Territoriale per la Provincia di
Caserta in persona del Dirigente p.t. Pec:
uspce@postacert.istruzione.it

Spett.l
e Istituto di Istruzione Superiore di Castel
Volturno (CE) in persona del Dirigente
Scolastico p.t. Pec:
ceis014005@pec.istruzione.it

OGGETTO: TENTATIVO DI CONCILIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 135 DEL CCNL 29.11.2007 - SALOMONE UMBERTO, NATO A [REDACTED] IL 27/09/1967 RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISIS DI CASTEL VOLTURNO (CE), AVENTE DECORRENZA GIURIDICA DAL 04/12/2020 E CESSAZIONE AL 30/06/2021.

Il sottoscritto avv. Pasquale Marotta, con studio in Caserta alla via G. Galilei n. 14, nell'interesse e per conto del docente Salomone Umberto, nato a [REDACTED] il 27/09/1967 e residente in [REDACTED], C.F. SLMMRT67P27 [REDACTED], elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso lo scrivente studio legale, espone quanto segue.

Premesso - che il prof. Salomone ha conseguito il Titolo di Specializzazione sul Sostegno, erogato da Evergood Advisors Campus University, segnatamente a Cipro, per l'insegnamento del Sostegno, classe di concorso ADSS; che, una volta conseguita la Specializzazione sul Sostegno ha presentato all'U.S.R.

Campania - A. T. di Caserta domanda di inserimento in I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) del personale docente per l'insegnamento del

Sostegno valide per la provincia di Caserta;

Via G. Galilei n°14 - 81100 Caserta - Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561 email:
avv.pasqualemarotta@libero.it

- che il docente Salomone Umberto è stato inserito nella detta graduatoria; - che, successivamente, in data 23/09/ 2020, egli è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso ADSS presso l'l.s.l.s. "FERRARIS-BUCCINI" di Marcianise (CE); - che, in data 24/09/2020, lo stesso ha preso servizio presso il citato istituto; - che, in data 30.09.2020, il docente è stato invitato dall'Istituto a presentare, al fine di procedere alla convalida dei titoli, il titolo di Specializzazione sul Sostegno. - che egli ha prodotto la documentazione in suo possesso; - che, in data 06.11.2020, l'Ambito Territoriale di Caserta, con decreto prot. n. m_pi.AOOSPCE.REGISTRO UFFICIALE. U. 0020279, "VISTO il titolo post universitario di sostegno allegato dal docente SALOMONE Umberto alla domanda di inserimento nelle GPS privo di istanza di riconoscimento;

VISTO il decreto prot. 5389 del 31/10/2020 dell'ISIS Ferraris_Buccini con cui è stata proposta l'esclusione del docente SALOMONE dalla classe di concorso ADSS — Sostegno Scuola secondaria di secondo grado per aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno a Cipro, privo di riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla esclusione in autotutela del docente SALOMONE UMBERTO dalla classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola secondaria di secondo grado;" , ha disposto l'esclusione dello stesso docente dalle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all'O.M. n. 60 del 10/7/2020, per la classe di concorso

ADSS*, - che, a seguito di ciò, il medesimo docente, in possesso di tre annualità di servizio prestato su posto di sostegno, con istanze presentate in data 12/11/2020 e in data 24/11/ 2020, ha richiesto all'ATP di Caserta di essere inserito nella II fascia della GPS per la classe di concorso ADSS; - che, con decreto prot. m_pi.AOOSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0021779 del 25/11/2020, l' ATP di Casera, ha disposto l'inserimento del Salomone nelle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/7/2020, di II fascia, per la classe di concorso ADSS, con il punteggio di 54 punti, rivalutato sulla base di quanto indicato dalla Tabella A/8 allegata alla suddetta O.M.; - che, a seguito del citato inserimento, con Decreto prot. m_pi.AOOSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0022389 del 03/12/2020, il docente è stato assegnato, per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, presso l'ISIS di

Castel Volturno (CE); che, in data 24/12/ 2020, egli ha assunto servizio presso il citato Istituto; che, tuttavia, del tutto inaspettatamente, in data 22/ 01/ 2021, l' Ambito Territoriale di Caserta, ha adottato il Decreto, prot. m_pi.AOOSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0001327, con il quale ha disposto l'esclusione del docente dalle Graduatorie

Provinciali e di istituto per le classi di concorso ADSS; - che, peraltro, il medesimo Ufficio, inoltre, in data 25/01/2021, avvedutosi di un errore materiale contenuto nella premessa del citato decreto, ha pubblicato un nuovo Decreto, prot. m_pi.AOOUSPCE. REGISTRO UFFICIALE. U. 0001412, con il quale ha ribadito l'esclusione del docente; - che la motivazione addotta dall'Ufficio, così come si evince dalla premessa del citato decreto, è stata la seguente: "VISTO il decreto n. 5389 del 31/10/2020 con il quale l'ISIS Ferraris_Buccini proponeva l'esclusione del docente anzidetto dalla I fascia della classe di concorso ADSS- Sostegno Scuola secondaria di secondo grado in quanto non era stata presentata l'istanza di riconoscimento al MILIR del titolo di accesso conseguito all'estero e in quanto la verifica richiesta all'Università "La Sapienza" di Roma per la certificazione di equipollenza del titolo di specializzazione per il sostegno presentata dal docente aveva avuto esito negativo in quanto l'Università comunicava in data 23/10/2020 di non averla mai rilasciata e di aver già sporto denuncia per falso;

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 20279 del 06/11/2020 con cui il docente anzidetto è stato escluso dalla I fascia della classe di concorso ADSS- Sostegno Scuola secondaria di secondo grado per le ragioni suesposte;

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 21779 del 25/11/2020 con cui il docente anzidetto, a seguito di espressa istanza, è stato inserito nella II fascia della classe di concorso ADSS in ragione delle 3 annualità prestate su posto di sostegno nel relativo grado negli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20;

VISTA la segnalazione inoltrata dall'ISIS Ferraris_Buccini alla Procura della Repubblica con nota prot. I/FP del 04/01/2021 e la relazione trasmessa a questo ufficio con nota prot. n. 179/017 dell'08/01/2021 in relazione al ricorso al TAR promosso dal docente avverso l'esclusione dalla classe di concorso ADSS;

VISTE la nota prot. 379/1)17 del 19/01/2021 dell'ISIS Ferraris_Buccini contenente le motivazioni della rescissione del contratto;

VISTO l'art. 7, comma 9 e 10, dell'O.M 60/2020 secondo cui: "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa";

CONSIDERATA la necessità di procedere, per le ragioni su esposte, alla esclusione in autotutela del docente SALOMONE Umberto da tutte le classi di concorso delle GPS in cui risulta inserito" ; - che a seguito di ciò, con Decreto prot. n. 443 del 28/01/2021 il Dirigente Scolastico dell'ISIS di Castel Volturno (CE) ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il docente Salomone; - che, tuttavia, il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.

Orazio Rossi, con provvedimento adottato in data 9/06/2021, depositato in data 15106/2021, condividendo le argomentazioni del Pubblico Ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti del Sig. Salomone

Umberto; - che, in data 23/07/2021, lo scrivente difensore ha inviato all'ATP in indirizzo una richiesta di reinserimento in graduatoria; - che il medesimo Ufficio ha provveduto a reinserire il docente Salomone nelle Graduatorie Provinciali e di istituto, di cui all'O.M. 60 del 10/7/2020, di II fascia, per 1a classe di concorso ADSS; - che le dedotte circostanze testimoniano l'assoluta infondatezza e/o erroneità nei presupposti del provvedimento di esclusione adottato dall'ATP di Caserta in data 22/01/2021 (cfr. Decreto, prot. m pi.AOOU SPCE. REGISTRO UFFICIALE. U.

0001327); - che l'illegittimo provvedimento adottato ha impedito al docente Salomone di continuare a prestare servizio su posto di sostegno presso l'ISIS di Castel Volturno

(CE); che la conseguente risoluzione contrattuale, disposta in data 28/01/2021, ha precluso al docente di maturare servizio presso il citato istituto; - che egli, infatti, laddove non fosse stato illegittimamente licenziato, avrebbe maturato il punteggio relativo ad un'annualità di servizio; - che pertanto, il prof. Salomone ha diritto al riconoscimento giuridico del servizio su posto di sostegno con decorrenza dal 04/10/2020 e cessazione al 30/06/2021; che, invero, la Giurisprudenza ha chiarito che nell'ipotesi di annullamento dell'illegittimo licenziamento è fondata la domanda di retrodatazione degli effetti giuridici della nomina, ossia di retrodatazione della ricostruzione della carriera, atteso che l'inquadramento sul piano giuridico, ora per allora, non collide con il principio di sinallagmatica del rapporto di pubblico impiego (Cfr.

T.A.R. Catania (Sicilia), sez. 11, 17/01/2013, n. 116).

Tanto premesso, il Sig. Salomone Umberto, ut supra rappresentato e domiciliato,

CHIEDE di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico del servizio non prestato nell'a.s. 2020/2021 a causa dell'illegittimo provvedimento adottato dall'ATP di Caserta, con decorrenza dal 04/12/2020 e cessazione al 30/06/2021, posto di sostegno.

Si precisa sin da ora che, in caso di riconoscimento giuridico del servizio, il prof. Salomone è disposto a rinunciare alle spettanze economiche a lui dovute per lo stesso periodo sopra indicato.

Per l'espletamento del tentativo di conciliazione, il Sig. Salomone Umberto nomina, quale proprio rappresentante, lo scrivente avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via G. Galilei n. 14.


Si avverte che, in caso di mancato riconoscimento giuridico del servizio, si provvederà ad adire l'autorità giudiziaria competente per la piena tutela dei diritti lesi e, quindi, sarà rivendicato il riconoscimento giuridico ed economico per il suddetto periodo, e cioè dal 04.12.2020 al 30.06.2021.

Si chiede, inoltre, che ogni comunicazione inerente alla presente procedura sia inviata al seguente indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

Sottoscrive il presente atto anche il Sig. Salomone Umberto, che ne fa proprio il contenuto.
Caserta, lì 28/12/2021

Distinti saluti

Sig. Salomone Umberto



v. Pasquale Marotta

